




COMUNE DI CASSOLA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

UFFICIO DI PIANO:

arch. Mario Vizzini
arch. Michele Boscardin
p.i. Maurizio Gusella
geom. Diana Ballestrin

LEGENDA

Art. 1 – Finalita'	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	2
Art. 4 - Catasto degli impianti	2
Art. 5 – Criteri di localizzazione	3
Art. 6 – Formazione del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare	3
Art. 7 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e D.I.A.	4
Art. 8 - Documentazione per il rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 9 – Divieto di installazioni non previste dal Piano comunale	5
Art. 10 – Installazioni provvisorie	6
Art. 11 - Valori di riferimento	6
Art. 12 - Risanamento degli impianti	6
Art. 13 - Controlli e monitoraggio	6
Art. 14 - Sanzioni amministrative	7
Art. 15 - Esclusioni	7
Art. 16 - Norme transitorie	7
Art. 17 - Accordi con i gestori	7

CAPO 1 - FINALITA'

Art. 1 – Finalita'

1. Il presente Titolo persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili all'Amministrazione Comunale;
- aggiornare e gestire il catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;

CAPO 2 – NORME GENERALI

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate:

- nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni;
- nella normativa regionale vigente;

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS, DECT e DVBH), e di altri servizi similari (WI-FI, WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa regionale vigente operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e per la minimizzazione delle esposizioni. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art 96, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 4 - Catasto degli impianti

1. L'ufficio Ecologia cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

2. A tal fine vengono compilate le schede tecniche degli impianti presenti nel territorio comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La scheda tecnica contiene la localizzazione e la specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche degli impianti, nonché tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.

CAPO 3 - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 5 – Criteri di localizzazione

1. I criteri di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti sono individuati nel Piano di Assetto del territorio – PAT ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio”.

Art. 6 – Formazione del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare

1. Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano, entro il 30 settembre di ogni anno al Comune di Cassola il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, tenendo presenti le localizzazioni degli impianti esistenti e la dislocazione delle aree sensibili.

2. Al fine di ottimizzare la realizzazione dei nuovi impianti e la ricollocazione di quelli esistenti, l'Amministrazione Comunale potrà proporre ai soggetti interessati l'utilizzo di una serie di infrastrutture delle quali ha disponibilità (torri per l'illuminazione, strutture e impianti esistenti, ecc..).

3. Il programma annuale deve essere corredato dai seguenti documenti :

a) planimetria con la localizzazioni degli impianti;

b) documentazione tecnica prevista dall'articolo 10 del presente regolamento;

c) relazione contenente:

lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;

le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;

le motivazioni, in caso di collocazione su proprietà privata, inerenti la necessità di tale collocazione per la garanzia del servizio di telefonia cellulare, così come definito dalla normativa tecnica di settore;

d) il riepilogo delle autorizzazioni o altro titolo ottenuto;

4. Per garantire una efficace valutazione dei Programmi annuali, in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per valutare gli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente, verrà istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione.

5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è costituito dai responsabili dell'ufficio Ecologia e Urbanistica Edilizia-Privata, nonché dalla Commissione Edilizia Comunale; il Gruppo Tecnico di Valutazione potrà inoltre avvalersi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, o per attività di specifica competenza, quali: l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto - ARPAV, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL .

6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Programmi entro sessanta giorni successivi al 30 settembre. Richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di “Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile”.

7. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta e, comunque, entro il 15 novembre. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini richiesti, il programma verrà archiviato. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche agli interessati.

8. La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui al precedente art. 5 ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori. La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di:

– una Relazione Tecnica, giustificativa delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti;

– un elaborato cartografico in scala 1:5000 con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti;

– norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

9. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata procede:

– a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni presso le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi e diffusi onde favorirne la consultazione, per l'espressione delle proprie valutazioni da rendere entro gg. 30 dal ricevimento della richiesta;

- ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione;
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata di concerto con l'Ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni, entro sessanta giorni dall'invio della proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro – ISPESL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, formula la proposta conclusiva al Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile;
- Sulla base della suddetta proposta conclusiva, il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, viene approvato o variato dal Consiglio Comunale con la procedura di approvazione del Piano degli Interventi – PI di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 di cui costituisce parte integrante;

CAPO 4 – PROCEDIMENTI

Art. 7 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e D.I.A.

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o la loro modifica è soggetta ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività (D.I.A.) secondo i contenuti e le modalità definite dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i.
2. La domanda deve pervenire al settore Edilizia Privata – Urbanistica - Informatizzazione corredata degli elaborati di cui all'art. 10 del presente regolamento. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza dei termini per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
4. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPAV tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPAV effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge.

Art. 8 - Documentazione per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le istanze per rilascio della Autorizzazione o le denunce di attività di cui al D.Lgs 1-8-2003 n. 259 e successive modifiche e integrazioni devono essere corredate, oltre che dalla documentazione di base richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire, anche dai seguenti documenti e atti:
 - a) Relazione tecnica dell'intervento.
 - b) Documentazione attestante il nulla-osta della proprietà ed il titolo a richiedere l'autorizzazione.
 - c) Estratto cartografico aggiornato in scala adeguata riportante la descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici e alla loro destinazione d'uso in un'area compresa entro un raggio di ml 300 dal punto di installazione.
 - d) Documentazione fotografica ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi con simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante.
 - e) Progetti elaborati ai sensi della L. 46/90 e dell'art. 4 del DPR 447/91.
 - f) Planimetria a curve di livello, sia sotto forma cartacea che informatica, in scala 1:1000, relativa alla zona attorno alla nuova stazione per un raggio di almeno 200 m nella quale dovranno essere indicati i fabbricati presenti ed in costruzione al momento della domanda e la loro altezza, il punto di installazione della stazione radiobase, la potenza massima di emissione e l'altezza della antenna rispetto al piano di campagna; tale planimetria è funzionale alla redazione e all'aggiornamento del catasto.
 - g) Valutazione preventiva e parere radioprotezionistico dell'ARPAV, contenente tra l'altro:
 - h) Scheda tecnica dell'impianto e dell'antenna contenente le seguenti indicazioni:
 - frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
 - massima potenza immessa in antenna;

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/EO);

- inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico meccanico) con direzione riferita al nord geografico;

- guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e in decibel);

- altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna.

Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione

Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Autodichiarazione attestante i requisiti professionali del tecnico incaricato:

- titolo di studio con eventuale specializzazione;

- iscrizione all'albo professionale;

Indicazione del responsabile tecnico dell'impianto;

i) Eventuale sottoscrizione di atto d'obbligo stipulato con l'Amministrazione comunale con il quale l'Ente gestore dell'impianto si impegna a condividere il medesimo impianto con altri futuri gestori. L'impegno è obbligatorio nel caso di installazione di aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione comunale.

j) Idonea documentazione indicante la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri

Art. 9 - Installazioni provvisorie

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti non previsti dal Piano comunale delle installazioni.

Art. 10 - Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni, salvo proroga motivata, anche al di fuori delle aree individuate nel Piano comunale delle installazioni e previa adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.000,00.

2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b).

3. Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;

- come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti come previsto all'art. 12.

- in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne;

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, di cui al comma 1.

CAPO 5 - OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 11 - Valori di riferimento

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 6 V/m gli enti gestori dovranno avviare un'attività di

risanamento in stretta collaborazione con gli appositi addetti del comune i quali potranno avvalersi di consulenti esterni.

Art. 12 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cautela previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cautela previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
5. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

CAPO 6 - CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 13 - Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. Gli enti gestori garantiranno all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo attraverso la corresponsione dei canoni di affitto per l'insediamento delle antenne in aree di proprietà comunale.
3. Sarà prevista una centralina di monitoraggio installata in forma permanente per il 50% delle SRB (Stazione Radio Base) o co-siting che ricadranno sul suolo pubblico dalla data in cui entrerà in vigore il presente regolamento. I siti da sottoporre a monitoraggio saranno indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilirà i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
4. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito internet del Comune in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPAV o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse.
2. Per le infrazioni al presente regolamento non rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e successive modifiche e in particolare l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti ed aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria.

CAPO 7 - ESCLUSIONI

Art. 15 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali.

CAPO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il primo Piano comunale delle installazioni viene elaborato dal Comune in deroga al procedimento di cui agli artt. 5 e 6, avvalendosi della consulenza ANCI – SA anche ai fini della necessaria preventiva consultazione dei gestori e della considerazione dei relativi programmi annuali di sviluppo delle reti sulla base dei criteri ed indirizzi previsti dalla Circolare regionale 12luglio 2001 n. 12.
2. In attesa dell'approvazione del Piano di assetto del territorio e del Piano degli Interventi, l'adozione ed l'approvazione dei Piani comunali delle installazioni avvengono in variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, sulla base dei criteri ed indirizzi previsti dalla Circolare regionale 12 luglio 2001 n. 12.

Art. 17 - Accordi con i gestori

1. Sono fatti salvi , ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.
2. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori.